

Detrazioni fiscali per tasse e contributi universitari da esporre nella dichiarazione dei redditi 2020 – anno d'imposta 2019

La recente Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208 (G.U. del 30 dicembre 2015) ha apportato alcune importanti semplificazioni in merito alle detrazioni fiscali per tasse e contributi dovuti per la frequenza dei corsi di istruzione.

Precisamente, i commi 954 b) e 955 dell'art.1 della predetta Legge di stabilità hanno ridefinito l'art. 15, comma 1, lett. e) del TUIR prevedendo le detrazioni:

comma 954 b): “le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”.

comma 955: le disposizioni di cui al comma 954, lettera a) e b), si applicano a partire dall'anno di imposta 2016.

Si rammenta che la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'onere.

Le ricevute dei pagamenti sono – a tutti gli effetti di legge – quietanze liberatorie e possono essere utilizzate come documenti legali nelle dichiarazioni dei redditi. Possono essere esibite tutte le ricevute pagate nel corso dell'anno di riferimento dei redditi da dichiarare, anche se relative a due anni accademici distinti.

Stampa il Decreto Ministeriale n. 993 del 23 dicembre 2016 e relativa tabella delle Aree Disciplinari.